

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 27 ottobre 2014, n. 331

Modifiche ed integrazioni allegato A alla D.G.R. 928 del 13/05/2013 - Piano Regionale dei Controlli Ufficiali (PRC) in materia di Sicurezza Alimentare per gli anni 2013-2014. Anemia Infettiva degli Equidi - Attività Sorveglianza per la Regione Puglia.

Il giorno 27 ottobre 2014, in Bari, nella sede del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la DGR n.1813 del 08.10.2013;

Visto l'art. 18 del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

In Bari, presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore funzionario dell'Ufficio n. 2 e confermata dal Dirigente dell'Ufficio n. 2 - Sanità Veterinaria riceve la seguente relazione:

Visto il Regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Vista la decisione della Commissione n. 2006/677/CE del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 che all'articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

Visto il Piano Nazionale Integrato dei controlli ufficiali 2011-2014 approvato in Conferenza Stato-Regioni con l'Intesa del 16 dicembre 2010;

Vista la D.G.R. 928 del 13/05/2013 "Piano Regionale dei Controlli Ufficiali (PRC) in materia di sicurezza alimentare per gli anni 2013 - 2014 e recepimento Accordi e Intese Stato-Regioni in materia di sicurezza alimentare";

Vista la D.D. n. 40/2014 "Integrazione al PRC (Piano Regionale dei Controlli in materia di Sicurezza Alimentare 2013-2014) D.G.R. 928 del 13/05/2013. Procedure operative per l'esecuzione di Audit dell'Autorità Competente Regionale sulle Autorità Competenti Locali ai sensi dell'Art. 4 (6) Reg. CE 882/04 e per l'attuazione di verifiche dell'efficacia dei Controlli Ufficiali eseguiti dalle Autorità Competenti ai sensi dell'Art. 8 (3) (a) Reg. CE 882/04";

Vista la D.D. n. 138/2014 "Modifiche e integrazione all'allegato A della D.G.R. 928 del 13/05/2013 Piano Regionale dei Controlli (PRC) in materia di Sicurezza Alimentare per gli anni 2013-2014;

Atteso che l'O. M. del 6 agosto 2010 relativa al piano di sorveglianza nazionale per l'Anemia infettiva degli equidi risulta scaduta;

Vista nota DGSAF protocollo n. 19634-P - 29/10/2012 con la quale la Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario raccomandava di mantenere adeguati livelli di sorveglianza nelle more dell'emanazione di un successivo specifico provvedimento;

Vista la nota di questo Servizio prot. n. 4920 del 27/03/2013 con la quale è stato predisposto e trasmessa alle AA.SS.LL., un "Piano di sorveglianza regionale per l'Anemia Infettiva degli Equidi" per l'anno 2013;

Vista la nota di questo Servizio prot. n. 6389 del 26/04/2013 con la quale è stato predisposto e trasmessa alle AA.SS.LL una integrazione al "Piano di sorveglianza regionale per l'Anemia Infettiva degli Equidi" per l'anno 2013;

Vista la nota di questo Servizio prot. n. 9628 del 24/07/2013 con la quale è stato predisposto e trasmessa alle AA.SS.LL una seconda integrazione al "Piano di sorveglianza regionale per l'Anemia Infettiva degli Equidi" per l'anno 2013;

Considerato che la azioni di sorveglianza hanno consentito di individuare le specifiche categorie di equidi ed aree a rischio e, nel corso degli anni, di ridurre sensibilmente le prevalenze dell'infezione sul territorio regionale;

Premesso, che questo Servizio, nelle more della definizione di un più organico e complessivo provvedimento nazionale sulla sorveglianza dell'anemia infettiva e al fine di non vanificare i risultati raggiunti, ritiene necessario mantenere livelli di attività adeguati attraverso lo svolgimento di controlli limitatamente alle situazioni a maggior rischio, sulle compravendite e sulle movimentazioni;

che il Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza alimentare di cui alla DGR 928/2013 è obiettivo di importanza strategica per la Regione Puglia e costituisce un Sistema di Gestione Regionale per l'attuazione dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare;

- che la citata D.G.R. prevede, tra le altre cose, che:
- "i Dipartimenti di Prevenzione devono predisporre ed attuare un Piano Locale annuale dei Controlli Ufficiali in materia di sicurezza alimentare, approvato con apposito atto aziendale, nel quale devono essere stabiliti i criteri e definite le attività di controllo ufficiale nel territorio di competenza, sulla base delle direttive comunitarie e nazionali di riferimento nonché nel rispetto degli obiettivi, criteri ed indirizzi presenti nel presente Piano Regionale;
 - il Piano Locale annuale dei Controlli Ufficiali costituisce obiettivo strategico per i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e che i criteri per la valutazione del grado di raggiungimento di detto obiettivo sono riportati nel presente Piano Regionale;
 - i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione devono trasmettere il precitato Piano Locale annuale dei Controlli Ufficiali in materia di sicurezza alimentare al Servizio PATP entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. In sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il Piano Locale annuale dei Controlli Ufficiali deve essere trasmesso entro il 31 luglio 2013".

Per tutto quanto su esposto, si rende indispensabile continuare per l'anno 2014 e per il 2015 un piano di sorveglianza per l'Anemia Infettiva degli Equidi, come riportato nell'Allegato 1 al presente provvedimento, a modifica ed integrazione della DGR 928/2013, per farne parte integrante e sostanziale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.VO 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale dal presente provvedimento non deriva alcun /onere a carico del bilancio regionale".

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
TERRITORIALE PREVENZIONE**

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento del Dirigente dell'Ufficio 2;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare l'Allegato 1 "Anemia Infettiva degli Equidi - attività sorveglianza per la Regione Puglia" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale della DGR 928/2013;
2. di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento e di trasmetterlo ai Direttori Generali ed ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.;
3. di stabilire che sarà cura di questo Servizio PATP indicare le procedure di pubblicazione presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.sanita.puglia.it

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giovanna Labate

CAPITOLO 6

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Omissis

Integrazione del paragrafo 6.6

6.6 "Anemia Infettiva degli Equidi – Attività Sorveglianza per la Regione Puglia

I Servizi Veterinari competenti manterranno livelli di attività adeguati attraverso lo svolgimento di controlli limitatamente alle situazioni a maggior rischio, sulle compravendite e sulle movimentazioni.

In particolare, la prosecuzione dell'attività di sorveglianza dovrà essere indirizzata al controllo:

- 1) di tutti gli equidi di età superiore ai 6 mesi, ad eccezione degli equidi da macello non destinati alla riproduzione, attraverso l'esecuzione di almeno un test sierologico per AIE, nel corso della vita dell'equide. A tal fine è **considerato valido il controllo sierologico effettuato nell'ambito del piano in applicazione dell'O.M. 6 agosto 2010;**
- 2) annuale degli equidi allo stato brado e di tutti i muli;
- 3) annuale degli equidi presenti negli allevamenti, situati nel raggio di 3 Km, dalle strutture sede di focolaio non ancora estinto e da quelle in cui sono presenti cavalli posti in biosicurezza in base all'Ordinanza 06/08/2010 (focolai prevalenti),
- 4) degli equidi presenti negli allevamenti situati nel raggio di 3 Km dai nuovi focolai di AIE (focolai incidenti), entro 30 giorni dalla loro conferma (notifica su SIMAN).

Inoltre:

- 5) Nel caso in cui siano presenti almeno 2 focolai di AIE incidenti e/o prevalenti ad una distanza inferiore a 10 Km, sono individuati i cluster di infezione che comprendono i confini amministrativi dei comuni sede dei focolai nonché l'insieme dei confini amministrativi dei comuni adiacenti ai primi. I cluster sono definiti dalla contiguità territoriale, indipendentemente dalla localizzazione interprovinciale. Tutti gli equidi > 6 mesi presenti nelle aziende site entro il cluster dovranno essere sottoposti annualmente a test sierologico per AIE;
- 6) In particolare, per le aziende di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 si raccomanda l'esecuzione del controllo entro il mese di maggio, prima dell'inizio del periodo a rischio;
- 7) tutti gli equidi introdotti, a seguito di compravendita, negli allevamenti della Puglia, provenienti da aziende della Puglia o da altre Regioni, dovranno essere in possesso di un certificato attestante l'esame sierologico per anemia infettiva effettuato entro i 12 mesi precedenti al giorno della movimentazione;
- 8) gli equidi provenienti dal territorio extra regionale dovranno essere in possesso di un certificato attestante l'esame sierologico per anemia infettiva effettuato entro i 12 mesi precedenti al giorno della movimentazione; per i soli animali movimentati ai fini sportivi sarà valido un certificato attestante l'esame sierologico per anemia infettiva effettuato entro i 24 mesi precedenti al giorno della movimentazione.
- 9) per lo screening ai fini della sorveglianza sierologica i laboratori dell' Istituto Zooprofilattico adottano uno fra i test diagnostici riconosciuti dall'OIE e raccomandati dal Ministero della Salute - Roma (oppure

raccomandati dal CRAIE - IZS Roma);

- 10) I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche sono a carico del proprietario o del detentore dell'equide;
- 11) gli esiti dei controlli di cui ai punti precedenti, fatta eccezione per quelli di cui al punto 8, sono registrati sul documento identificativo del soggetto.

Al fine di consentire la corretta e tempestiva valutazione della situazione epidemiologica nonché di fornire a codeste ASL le informazioni relative alle aree sotto restrizione nelle quali condurre le attività di cui ai punti 3, 4 e 5 i focolai di AIE dovranno essere opportunamente notificati ed aggiornati sul sistema SIMAN. La notifica su SIMAN dei nuovi focolai dovrà essere effettuata entro 7 giorni dalla conferma. In caso di positività saranno adottati i provvedimenti previsti dagli artt. 99 e 100 del DPR 320/54 o, nel caso di mancato abbattimento, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio disporranno che gli animali sieropositivi siano sottoposti a isolamento e sequestro in sedi e ricoveri compatibili con le esigenze etologiche degli equidi, permettendo la presenza nella area di più soggetti positivi, anche di proprietà di terzi, purché situati a distanza dai gli animali sani recettivi nonché sottoposti a sorveglianza veterinaria.